



# COMITATO REGIONALE BASILICATA

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 40 del 18/12/2020

## 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

## 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

## 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

### **3.1 CORSO SEGRETARI SOCIETA'**

Si ricorda che il CRB organizzerà a breve un corso per Segretari di società calcistiche rivolto a dirigenti tesserati, con approfondimenti relativi a iscrizioni, tesseramento, amministrazione, giustizia sportiva. Gli interessati dovranno inviare una mail di adesione all'indirizzo [segreteria@figcbasilicata.it](mailto:segreteria@figcbasilicata.it) con l'indicazione dei dati anagrafici e del numero di cellulare.

## 4. DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

### **4.1 DEFERIMENTO (Prot. n° 8074/1187 pfi 18-19 MDL/jg del 24 DICEMBRE 2019) FRANCESCO CARLOMAGNO, TABAKU SAJMIR, A.S. SCANZANO**

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, composto dagli **Avvocati: Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Antonello Mango - Componenti;**  
**PREMESSO**

**Che il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto**, con nota del **24 DICEMBRE 2019**, in relazione ai fatti e alle circostanze ivi più dettagliatamente riportati, deferivano al **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA:**

- **FRANCESCO CARLOMAGNO**, all'epoca dei fatti *Presidente della Società A.S. Scanzano*, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società: *violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1-bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso Codice (oggi rispettivamente trasfusi negli articoli 4, comma 1, e 32, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché articolo 40, comma 6, delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, consentito o comunque non impedito il tesseramento, per la Società da lui stesso rappresentata, del calciatore straniero Tabaku Sajmir, che non ne aveva diritto, in quanto precedentemente tesserato per Federazione estera;*
- **TABAKU SAJMIR**, calciatore straniero non regolarmente tesserato al momento della consumazione della violazione in contestazione e comunque elemento rientrante fra i soggetti di cui all'art. 1-bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti, avendo svolto attività rilevante per l'ordinamento federale: *violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1-bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli*

COMITATO REGIONALE BASILICATA

Via Robert Mallet, 1  
85100 Potenza PZ  
Tel 0971 594168/9 Fax 0971.489950

website [www.figcbasilicata.it](http://www.figcbasilicata.it)  
website [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
e-mail [segreteria@figcbasilicata.it](mailto:segreteria@figcbasilicata.it)

SCARICA L'APP UFFICIALE



LND Basilicata App



10, comma 2, stesso Codice (oggi rispettivamente trasfusi negli articoli 4, comma 1, e 32, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché articolo 40, comma 6, delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella medesima stagione sportiva per la Società A.S. Scanzano, senza averne alcun titolo, come descritto nella parte motiva;

- **Società A.S. SCANZANO** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16/06/2019 ed oggi trasfuso nell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per le violazioni ascritte ai tesserati avvisati;
- Che il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, con **Delibera del 12 GIUGNO 2020**, pubblicata su **C.U. n. 119 del 17 GIUGNO 2020** rigettava il **Deferimento n. 8074/1187 pfi 18-19 MDL/jg** in quanto nullo perché formalizzato e attivato in violazione dei termini di cui all'art. 32 ter, comma 4 C.G.S. previgente, con conseguente assorbimento e decadenza di ogni altro motivo ivi articolato e con esso la richiesta di sanzioni dalla **PROCURA FEDERALE**, in sede di audizione del **22 FEBBRAIO 2020** ai sopra descritti titoli avanzate nei confronti di **CARLOMAGNO FRANCESCO** e della **SOCIETA' A.S. SCANZANO**;

Che, avverso la predetta **Delibera**, la **PROCURA FEDERALE** in data **15 SETTEMBRE 2020**, proponeva reclamo alla **CORTE FEDERALE D'APPELLO**, la quale, con **Decisione n° 30 del 19 OTTOBRE 2020**, definitivamente pronunciando sullo stesso, lo accoglieva e, per l'effetto, annullava la decisione impugnata rinviando al **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** per l'esame del merito ai sensi dell'art. 106, comma 2, ultimo periodo del C.G.S.

**Rilevato come**, all'audizione del **17 DICEMBRE 2020**, nonostante rituale e regolare convocazione alle parti interessate notificata (ad eccezione di quella inviata a **TABAKU SAJMIR**, non andata a buon fine in quanto risultato, ancora una volta, irreperibile), nessuno sia comparso;

**Ritenuto come** gli eventi, così come contestati, appaiano già per *tabulas* acclarati, in quanto, dalla documentazione agli atti del procedimento acquisita e in particolare, dal provvedimento di revoca del tesseramento, adottato, ai sensi dell'art. 42, 1 comma, lett. a) delle **N.O.I.F.**, in data **22 Gennaio 2020** dall'**Ufficio Tesseramenti F.I.G.C.**, a seguito di comunicazione ricevuta da parte della **Federazione Albanese** a mezzo della quale veniva precisato come, il calciatore **Tabaku Sajmir**, all'atto del tesseramento con la **A.S. SCANZANO**, risultasse già tesserato con la **Società BESA UNDER 15** ad essa affiliata;

**Osservato come** il calciatore **Tabaku Sajmir** sottoscriveva la richiesta di tesseramento con la società **A.S. Scanzano**, autocertificando con dichiarazione del **03/08/2018**, sottoscritta anche dagli esercenti la potestà genitoriale, di non essere mai stato tesserato per **Federazioni Estere**;

**Valutata**, pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, come sussistente la responsabilità circa i fatti contestati a carico di tutti i **deferiti**, inclusa quella contestata a carico dello stesso **Sodalizio tesserante** e del suo **Presidente**, a titolo per vero di sola e mera negligenza, in quanto, l'onere di verifica richiesto alla **Società** non appariva inesigibile o di impossibile adempimento, posto che la stessa, nella specie considerata, avrebbe potuto chiedere informazioni alle **Federazioni nazionali** al fine di ottenere una verifica istruttoria sullo status del calciatore (**C.F.A. Decisioni nn.68-69/2019-2020 del 04.6.2020**);

**Ritenuto inoltre**, come la posizione del deferito **Tabaku Sajmir**, da questo **Organo di Giustizia Sportiva** originariamente sospesa per le motivazioni di cui alla **Delibera del 12 GIUGNO 2020**, debba, in realtà, dirsi riassorbita agli atti del **Procedimento** in forza della richiamata decisione della **CORTE FEDERALE DI APPELLO n° 30 del 19 OTTOBRE 2020**, in riferimento alla quale, indipendentemente

dall'omessa formulazione di richiesta di sanzioni da parte della **PROCURA FEDERALE** nell'audizione del **22 FEBBRAIO 2020**, questo **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE** sia comunque chiamato a pronunciarsi in ordine alla responsabilità allo stesso ascritta e provata per affermato di non essere stato tesserato per alcuna **Federazione** estera.

**Considerato**, tuttavia, come questo **Collegio** - sia in ragione dell'oggettiva complessità dell'iter amministrativo concernente la procedura di tesseramento, nel caso di specie, peraltro, in un primo tempo, autorizzato dall'**Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C.**, e poi, revocato a seguito di comunicazione pervenuta da parte della **Federazione Albanese**, sia sulla scorta di proprio consolidato orientamento - ritenga eccessivamente afflittive le sanzioni dalla **PROCURA FEDERALE** richieste rispetto ai fatti contestati, ed in ragione di tanto, stimi lecita una loro mitigazione

**P.Q.M.**

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, nella Camera di Consiglio del **18 DICEMBRE 2020** così provvede:

Irroga a:

- **TABAKU SAJMIR**, squalifica per mesi 1 (uno);
- **FRANCESCO CARLOMAGNO**, inibizione per mesi 1 (uno);
- **SOCIETÀ A.S. SCANZANO**, ammenda di Euro 100,00 (cento/00).

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli **artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S. vigente**, comunicata alla **Procura Federale** nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di **C.R.B.** e **Tribunale Federale Territoriale - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

**Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 18/12/2020**

Il Segretario  
(Rocco Picciano)

Il Presidente  
(Pietro Rinaldi)